Regione Emilia-Romagna

DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO

IL RESPONSABILE

LUISA MARTELLI

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI

IL RESPONSABILE

ANTONIO BRAMBILLA

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/2013 /	309782
DEL	12 DIC/2013		

Ai Dipartimenti di Cure Primarie
Ai Servizi Farmaceutici Territoriali
delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna

E p.c. Alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private della Regione Emilia-Romagna

LORO INDIRIZZI E-MAIL

Oggetto: Progetto TS "Ricetta Farmaceutica – aggiornamento alla luce dell'art. 15, comma 11-bis DL 95/2012 e successive modificazioni, riguardante la prescrizione per principio attivo".

La Commissione Farmaceutica Regionale ha condiviso la necessità di chiarire quanto riportato nel documento in oggetto (pubblicato nelle pagine web del "Sistema TS") relativamente a due importanti indicazioni nell'ambito della prescrizione per principio attivo, nei casi in cui il medico apponga la *clausola di non sostituibilità*.

La prima indicazione consiste nella codifica delle *sintetiche motivazioni* che il medico deve specificare in aggiunta alla *clausola di non sostituibilità*.

Le motivazioni che possono giustificare il ricorso alla *clausola di non sostituibilità* sono solo le seguenti:

- *Ipersensibilità, intolleranza, interazione o controindicazione ad eccipienti;*
- *Obiettive difficoltà di assunzione;*
- *Terapia complessa/problematiche assistenziali.*

Il documento precisa inoltre che l'assenza della motivazione, così come la presenza di una motivazione inidonea in rapporto a quanto sopra indicato o che faccia riferimento a situazioni o circostanze non documentabili, rende la ricetta ***non conforme a legge*** e, pertanto, non spedibile dal farmacista.

La seconda indicazione è relativa all'obbligo per il medico di specificare che non si applica l'art. 15, comma 11-bis, ove si tratti di una prescrizione per una patologia cronica il cui trattamento è antecedente l'entrata in vigore del DL 95/2012.

A tal fine la codifica indicata dal sistema TS è: "*Non art.15, comma 11-bis*". Anche in tali casi, pertanto, la sola apposizione della clausola di non sostituibilità non è sufficiente.

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7291
fax 051.527.7061

segrpfm@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

A uso interno: DP | INDICE | LIV. 1 | LIV. 2 | LIV. 3 | LIV. 4 | LIV. 5 | ANNO | NUM. | SUB. | Classif. | Fasc.

Regione Emilia-Romagna

Le presenti indicazioni devono essere applicate anche in caso di compilazione manuale della ricetta.

Si sottolinea la responsabilità dei Dipartimenti di Cure Primarie e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende USL nella verifica della consistenza delle motivazioni riportate dai medici prescrittori nell'ambito dei controlli di appropriatezza prescrittiva.

Distinti saluti

Luisa Martelli

Antonio Brambilla